

Decreto Presidente della Provincia di Bolzano 27 gennaio 2005, n. 3. Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

in B.U.R.T.A.A. n. 13 del 29-3-2005

sommario

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9 del 10 gennaio 2005, emana la seguente modifica di regolamento:

Art. 1.

1. La lettera e) del comma 2 dell'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituita: «e) essere in possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale o di un diploma di laurea».

Art. 2.

1. La lettera f) del comma 3 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituita: «f) nel caso di impianto privato interno, il numero degli addetti ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda, che deve essere di almeno dieci unità con capacità di carico superiore ai 35 quintali, salvi i casi di macchine operatrici per le piste da sci, di elicotteri ed aeromobili rifornibili con carburante avio ed il caso in cui il richiedente sia un ente pubblico.».

2. Dopo il comma 5 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 5-bis: «5-bis. I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune, conseguenti alla riorganizzazione della viabilità dovuta alla creazione di zone a traffico limitato (ZTL) o di circonvallazioni, possono essere effettuati senza obbligo di concentrazione di altro impianto. Condizione indispensabile a tal fine è che l'interessato non sia titolare di autorizzazioni in sospensiva da oltre un anno o che gli impianti non evidenzino un quantitativo di carburante erogato,

riferito all'anno precedente, inferiore ai 500.000 litri.».

3. Il comma 6 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito: «6. Nelle località montane sprovviste di impianti di distribuzione di carburanti o in centri che distano più di 10 chilometri, misurati lungo le vie pubbliche, dall'impianto più vicino, l'autorizzazione può essere rilasciata al comune, se non vi sono altri richiedenti.».

4. Il comma 7 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito: «7. Gli impianti privati interni possono essere autorizzati unicamente qualora abbiano una capacità complessiva superiore a dieci metri cubi di carburante. Gli impianti aventi una capacità inferiore a dieci metri cubi devono adeguarsi a quanto sopra entro il termine del prossimo collaudo. Non è soggetta ad autorizzazione la semplice detenzione di carburante in contenitori non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo di dieci quintali. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio di impianti privati interni per la distribuzione di gas metano possono stipulare convenzioni con altri enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica di maggioranza e minoranza, da trasmettere preventivamente alla ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio, al fine di consentire il rifornimento presso tali impianti degli automezzi di proprietà di detti enti o aziende. Nel caso di aziende a partecipazione pubblica di minoranza è necessario il possesso dei requisiti di cui alla lettera f) del comma 3. Gli impianti privati interni, facenti capo a ditte che gestiscono impianti di risalita, e quelli situati all'interno di sedimi aeroportuali sono ammissibili anche se presentano una capacità complessiva inferiore a dieci metri cubi, purché siano destinati alla sola erogazione del gasolio per uso autotrazione. Il limite minimo deve, in ogni caso, essere di almeno quattro metri cubi. I titolari delle relative autorizzazioni devono osservare tutte le altre disposizioni e trasmettere alla ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei carburanti erogati.».

5. Dopo il comma 7 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 7-bis: «7-bis. L'autorizzazione per impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno, destinati a soddisfare un pubblico servizio, un servizio di emergenza, di protezione civile o altro servizio similare, può essere rilasciata all'ente pubblico che svolge il servizio. La gestione degli impianti può essere affidata con contratto ad altri soggetti; copia dello stesso è trasmesso alla

ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio.»

6. Dopo il comma 8 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 9: «9. Ferme restando le condizioni di cui al comma 8, per consentire la sperimentazione di nuovi prodotti immessi sul mercato, in particolare quelli destinati a ridurre l'inquinamento ambientale, l'assessore provinciale competente può autorizzare, per la durata massima di un anno, l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante mobili, del tipo autorizzato dal Ministero, con una capacità massima consentita di metri cubi nove.»

Art. 3.

1. Dopo l'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è inserito il seguente Art. 20-bis: «Art. 20-bis (Impianto con gas metano). - 1. Per garantire la presenza di almeno due impianti per l'erogazione di gas metano in ogni comprensorio, i nuovi impianti, da realizzarsi, anche a seguito di trasferimento, lungo la superstrada ME-BO, la strada statale dell'Abetone e del Brennero (s.s. 12), la strada statale dello Stelvio (s.s. 38), la strada statale del Passo Resia (s.s. 40) e la strada statale della Pusteria (s.s. 49), devono essere dotati anche del gas metano, qualora la zona interessata sia servita dalla rete di gas metano, ed eventualmente del GPL o di altri prodotti a basso impatto ambientale. L'installazione di distributori per l'erogazione del gas metano, ovvero del gas metano e di altri carburanti a basso impatto ambientale costituisce criterio di priorità, in caso di domande concorrenti, per la realizzazione di nuovi impianti in località montane o isolate.

2. L'installazione del gas metano è obbligatoria anche per gli impianti delle aree di servizio autostradali servite dalla rete distributiva del gas metano, se si procede alla ristrutturazione complessiva dell'impianto.

3. Nel caso di comuni o comprensori privi di impianti di distribuzione di gas metano, l'erogazione del prodotto menzionato può essere garantita transitoriamente dall'ente pubblico o dall'azienda a partecipazione pubblica di maggioranza territorialmente competente, che dispone dell'autorizzazione alla gestione e all'esercizio di un impianto privato interno per l'erogazione del gas metano. Il pubblico servizio di erogazione di gas metano può essere proseguito per un periodo massimo di cinque anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, qualora il comprensorio dovesse essere dotato già prima di due impianti.

4. Per garantire un'adeguata rete distributiva del gas metano, l'autorizzazione all'ampliamento di un impianto esistente con le attrezzature che erogano gas metano può essere rilasciata anche ad operatore diverso da quello titolare dell'impianto, a

condizione che l'impianto non venga potenziato con i prodotti benzine e gasolio. È data priorità agli impianti che prevedono attrezzature idonee anche al rifornimento di mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.»

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'Art. 26 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito: «4. Le domande di autorizzazione e per la concessione del posteggio devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dal comune e dalla provincia, tra i quali quelli della residenza e dell'anzianità di frequenza, fatta comunque salva la specializzazione merceologica per i settori alimentare, ortofrutta, abbigliamento e non alimentare, qualora i posteggi abbiano una specifica destinazione merceologica. A parità delle altre condizioni, è data precedenza a coloro che hanno iniziato prima l'attività. Nel caso di trasformazione di una ditta individuale in una società, di semplice mutamento della forma societaria e di cessione dell'azienda familiare tra coniugi o tra genitori e figli, viene comunque considerato l'inizio originario dell'attività.»

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'Art. 27 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito: «3. L'autorizzazione provinciale di cui all'Art. 18, comma 3, della legge, è unica, salvo il caso di subingresso ed il caso di chi al momento di entrata in vigore della legge era titolare di più autorizzazioni. Essa è rilasciata a chi ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale in provincia di Bolzano ed abilita all'esercizio dell'attività nell'ambito del territorio nazionale. La giunta provinciale fissa il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione.»

Art. 6.

1. Dopo l'Art. 36 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è aggiunto il seguente Art. 37: «Art. 37 (Adeguamento della denominazione). - 1. Nel presente regolamento le denominazioni «Ripartizione turismo, commercio e servizi» o «Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione «Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 marzo 2005

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2005,
registro n. 1, foglio n. 5)

note
